

## Ottobre 2009

### **Quota A - pagamento contributi 2009**

Il 30 novembre scade la quarta rata del contributo obbligatorio di Quota A.

#### **Mancato ricevimento**

Nel caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento deve essere inoltrata a Equitalia Esatri S.p.A. un'apposita istanza tramite fax al numero 02.6416.6619 indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **Pagamento fuori termine**

In caso di ricevimento di una cartella relativa agli anni precedenti del contributo obbligatorio di Quota A, versato fuori termine, per chiederne l'annullamento, è necessario trasmettere alla Fondazione Enpam, Servizio Contributi, al numero di fax 06.48.294.696, copia della cartella, copia delle ricevute, copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **Iscritti nati nel 1944**

Anche gli iscritti nati nel 1944 che compiono 65 anni nel corso dell'anno 2009 possono effettuare il pagamento in unica soluzione o in quattro rate. Il contributo è dovuto e calcolato sui mesi effettivi di compimento del 65° anno d'età.

### **Quota B – redditi professionali 2008**

**Il 31 luglio è scaduto il termine di presentazione del modello D. L'invio oltre tale termine prevede l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a euro 120,00.**

#### **Mancato ricevimento modello D personalizzato**

Coloro che non sono venuti in possesso o hanno smarrito il modello D personalizzato possono utilizzare il modello D\_G disponibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it), ovvero presso la sede dell'Enpam in Roma, via Torino n. 98 (II piano) o presso l'Ordine dei Medici di appartenenza.

#### **Pagamento del contributo**

Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato in unica soluzione, **non sono ammesse rateazioni**. Il bollettino MAV è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

#### **Ricevimento del bollettino MAV**

Coloro che hanno inviato la dichiarazione (modello D) entro il 31 luglio riceveranno il bollettino MAV precompilato con scadenza 31 ottobre. Coloro che, invece, hanno presentato tale dichiarazione successivamente al 31 luglio dovranno attendere il bollettino MAV che potrà avere una scadenza diversa.

#### **Mancato ricevimento del bollettino MAV**

Il mancato ricevimento del bollettino MAV **non esonera** dall'obbligo del versamento. In tal caso è necessario contattare il numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800.24.84.64 e chiedere un duplicato.

#### **Utenti registrati**

Gli utenti registrati al portale [www.enpam.it](http://www.enpam.it) possono reperire on-line il duplicato dei bollettini Mav già emessi a loro carico accedendo all'Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente presso gli Istituti di Credito.

#### **Sanzioni per il ritardato pagamento**

Il vigente regime sanzionatorio, in caso di pagamento dei contributi oltre il termine regolamentare, prevede:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2010);

- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

### **Contribuzione ridotta**

La richiesta di contribuzione ridotta alla Quota B del Fondo della Libera Professione può essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dagli iscritti dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria ovvero dai titolari di un trattamento pensionistico derivante da contribuzione previdenziale obbligatoria.

### **Richiesta contribuzione ridotta in data successiva al 31 luglio 2009**

Qualora l'istanza venga presentata oltre tale termine essa si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2009.

### **Isritti già ammessi alla contribuzione ridotta**

Coloro che negli anni precedenti hanno regolarmente prodotto la predetta domanda non devono ripeterla.

### **Perdita del diritto alla contribuzione ridotta**

Gli iscritti che hanno perso i requisiti per essere ammessi alla contribuzione ridotta dovevano darne comunicazione all'Enpam entro il 31 luglio, tramite il modello D, indicando la data in cui sono venute meno le condizioni di accesso. Coloro che non hanno comunicato la perdita dei requisiti entro il 31 luglio, devono informare il Servizio Contributi, via Torino 38, 00184 Roma, anche tramite fax al n. 06.48.294.922.

### **Opzione contribuzione intera**

Gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta possono optare per il versamento del contributo nella misura intera del 12,50%. **Tale opzione non è revocabile.**

## **Riscatti – Acconto**

Gli iscritti che hanno presentato domanda di riscatto e sono in attesa di ricevere il prospetto di calcolo possono effettuare il versamento di un acconto, entro e non oltre il 31 dicembre 2009 mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio IT06 K 05696 03200 000017500X50.

Nella causale del bonifico indicare i seguenti dati: cognome e nome, codice Enpam, tipologia del riscatto, Fondo sul quale è stato richiesto il riscatto. La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere trasmessa al numero di fax 06.48.294.978.

## **Area riservata e servizi disponibili agli utenti registrati**

Per accedere all'area riservata ed usufruire dei servizi on-line è necessario essere registrati al sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it). Per informazioni riguardanti la registrazione contattare il SAT al n. 06.4829.4829 ovvero scrivere a [sat@enpam.it](mailto:sat@enpam.it), indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Gli utenti registrati possono modificare nel profilo utente i seguenti campi: numero di telefono fisso, numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Servizi disponibili per gli utenti registrati:

- visualizzazione dei dati anagrafici;
- visualizzazione dei dati contributivi e dei riscatti;
- dati pensionistici;
- duplicati RAV e MAV smarriti o non ricevuti;
- visualizzazione e stampa dei cedolini di pensione e del CUD;
- attivazione della Carta di credito Fondazione ENPAM in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e con la società CartaSì (accedere all'Area Riservata, selezionare la voce "Carta di credito – richiesta e servizi connessi" e compilare il modulo di richiesta).

## **Versamento on-line**

Tramite la Carta di credito Fondazione Enpam è possibile effettuare il versamento on-line dei contributi previdenziali e di tutti i bollettini inviati dall'Ente.

## **Variazione dell'indirizzo**

### **1. Medici pensionati**

La variazione dell'indirizzo di residenza deve essere comunicata al Servizio Prestazioni Fondo Generale obbligatoriamente per il tramite dell'Ordine provinciale di appartenenza.

In caso di cancellazione dall'Ordine inviare direttamente l'apposito modulo disponibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it) (MOD.DOMICILIO PENSIONATI) a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredato della copia di un documento di identità in corso di validità.

### **2. Superstiti pensionati**

La variazione dell'indirizzo di residenza deve essere comunicata direttamente per posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità. In entrambi i casi utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it) (MOD.DOMICILIO PENSIONATI).

### **3. Iscritti attivi**

La variazione di residenza deve essere inoltrata all'Ente esclusivamente per il tramite dell'Ordine provinciale di appartenenza. L'eventuale elezione di domicilio può invece essere comunicata anche alla Fondazione mediante l'apposito modulo (MOD.DOM) disponibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it). La dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata o tramite fax al numero 06.48.294.913, corredata della copia di un documento d'identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni può essere contattato il SAT al numero tel. 06.4829.4829.

## **Comunicazione di decesso**

### **1. Iscritti attivi**

La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla Fondazione per il tramite dell'Ordine provinciale di appartenenza.

Analoga comunicazione, dopo aver informato l'Ordine di appartenenza, può essere inoltrata a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Contributi, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.913.

### **2. Medico pensionato iscritto all'Ordine Provinciale**

La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla Fondazione per il tramite dell'Ordine di appartenenza. Per consentire al Servizio competente di interrompere l'erogazione della pensione, analoga comunicazione deve essere inoltrata a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità.

### **3. Medico pensionato cancellato dall'Ordine Provinciale**

Se al momento del decesso il medico pensionato risulta già cancellato dall'Ordine, inviare la comunicazione direttamente a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità.

### **4. Superstiti pensionati**

La comunicazione di decesso deve essere inoltrata direttamente per posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità.

## **Modalità di comunicazione**

Inoltare certificato di morte oppure dichiarazione di responsabilità corredata della copia di un documento di identità a mezzo posta ordinaria a Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità.

Nel caso di superstiti pensionati è opportuno fornire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni circa il recupero delle mensilità non dovute o la riemissione di ratei non riscossi.

## **Variazione delle modalità di pagamento della pensione**

Tutti i pensionati possono comunicare la variazione dei dati bancari per il pagamento della pensione, utilizzando il modulo reperibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it) (cliccare su Modulistica e poi Altre). Tale variazione può essere inviata direttamente alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma, a mezzo posta ordinaria, oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità.

## **Mancato accredito della pensione**

I pensionati che non hanno ricevuto una o più mensilità di pensione devono darne comunicazione alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma, anche tramite fax al numero 06.48.294.648.

## **Orfani pensionati**

Il diritto alle prestazioni pensionistiche agli orfani superstiti spetta sino al raggiungimento del 21° anno di età. Tale diritto prosegue anche oltre il ventunesimo anno di età, e fino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile del 26° anno di età, a condizione che questi ultimi mantengano la qualifica di studenti.

### **Mantenimento del diritto**

Al fine di conservare il diritto alla pensione, al compimento del 21° anno di età è necessario inviare un certificato di iscrizione attestante il proseguimento agli studi ovvero una dichiarazione di responsabilità corredata della copia di un documento di identità in corso di validità.

### **Modalità di invio**

A mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma ovvero tramite fax al numero 06.48.294.648 corredata della copia di un documento di identità in corso di validità.

## **Deducibilità**

I contributi previdenziali obbligatori sono, ai fini IRPEF, interamente deducibili dall'imponibile fiscale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 modificato dal D.Lgs. 18/2/2000 n. 47.

Sono pertanto interamente deducibili dal reddito:

il contributo Quota A, il contributo Quota B, gli importi versati a titolo di riscatto, le somme corrisposte a titolo di ricongiunzione.